

Pieve di Soligo, 17.12.2024

Informativa n. 19

OGGETTO: Ultime novità del periodo

Termine di invio dei beni nelle cessioni intracomunitarie – risposta ad interpello

Una novità del recente D.Lgs. n. 87/2024 “Sanzioni”¹, è la previsione di una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, nel caso in cui i beni trasportati o spediti in uno Stato membro UE di destinazione, non risultino pervenuti² entro 90 giorni dalla consegna a destinazione. La sanzione si applica al soggetto che ha effettuato la cessione intracomunitaria in regime di non imponibilità, per le violazioni commesse a partire dall’01.09.2024.

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello 236/2024 ha precisato che per calcolare i 90 giorni di decorrenza, ai fini dell’applicazione della sanzione, si fa riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni (va quindi verificato il documento che attesta tale circostanza come, ad esempio, il documento di trasporto) ovvero alla data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all’importo fatturato).

Bollo sulle fatture elettroniche - comunicazioni di ritardato, omesso o insufficiente versamento

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provv. 21.11.2024 n. 422344, con il quale viene avviato il nuovo servizio online “CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, che consentirà ai contribuenti di richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Entro 30 giorni dalla ricezione delle predette comunicazioni, il soggetto destinatario delle stesse può richiedere assistenza, accedendo alla propria area riservata, ed inserendo le informazioni richieste e i chiarimenti utili a rideterminare, eventualmente, le somme dovute.

Si segnala inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della “Guida per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”³, con le istruzioni relative alla nuova funzionalità “CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche” sopra descritta.

Decreto Legge “Milleproroghe” - novità

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 09 dicembre scorso, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto in oggetto, del quale si riportano le principali novità:

- Viene prorogato di altri tre mesi (fino al 31/03/2025) il divieto di fatturazione elettronica da parte di operatori sanitari⁴, per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Al cliente la fattura può essere rilasciata sia in formato cartaceo, o inviata in un formato elettronico (ad esempio Pdf o Tif) via e-mail o scaricabile da link, tramite app o su area riservata del sito, purché siano garantite sicurezza e riservatezza: i file allegati devono essere protetti da password e l’accesso a link deve essere basato su credenziali sicure. Resta l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale e-fattura tramite Sdi se il committente non è una persona fisica (fattura B2B – verso imprese, e B2G – verso le amministrazioni pubbliche). Dalla e-fattura trasmessa allo Sdi non debbono però mai emergere dati personali sensibili dei pazienti.
- Si differisce al 31 marzo 2025 l’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali, introdotto dalla legge di bilancio dello scorso anno, che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024. Non è stato però ancora pubblicato il previsto decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il quale dovrebbero essere definite le modalità attuative ed altri aspetti riguardanti l’operatività della disposizione. Ricordiamo che l’obbligo per la stipula dell’assicurazione riguarda le imprese con sede legale in Italia

¹ Il D.Lgs. in oggetto di riforma delle sanzioni tributarie, ha apportato diverse modifiche in tema di sanzioni, come ad esempio alle norme del ravvedimento operoso (si veda la ns. informativa n. 14/2024)

² A tal fine diventa fondamentale la dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente estero

³ Consultabile al seguente indirizzo web <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/imposta-di-bollo-sulle-fatture-elettroniche>

⁴ La norma li identifica come i “soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria” come, ad esempio: le Strutture sanitarie, le farmacie, i medici chirurghi e odontoiatri, i professionisti sanitari come psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, ecc.

e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese⁵; il contratto assicurativo riguarda i beni aziendali iscritti nell'attivo, ovvero terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Decreto legislativo di riforma Irpef-Ires – pubblicato in G.U. del 16.12.2024 – Novità per i professionisti

In data 03.12.2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il DLgs. 192/2024, di riforma dell'IRPEF e dell'IRES in attuazione della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), pubblicato nella G.U. del 16.12.2024. Si segnalano alcune novità per i redditi di lavoro autonomo professionale; per ognuna di esse è indicato il periodo d'imposta in cui entreranno in vigore:

- Viene previsto che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal cliente (che è anche sostituto d'imposta), **dovranno essere imputati al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta**. Può accadere infatti che il momento (periodo d'imposta) in cui il professionista consideri incassato il provento, non coincida con quello rilevante (per il cliente che ha effettuato il pagamento) ai fini dell'individuazione del periodo in cui effettuare il versamento della ritenuta. Si dovrà dunque seguire la regola per cui il compenso ricevuto dal professionista farà reddito per costui, nel periodo d'imposta nel quale il pagamento esce dalla disponibilità economica del cliente, indipendentemente dal momento in cui tale compenso verrà incassato. Diventa perciò opportuno per il professionista acquisire informazioni sulla data del pagamento effettuato dal cliente. Questa novità è in vigore a partire dal periodo d'imposta 2024.
Esempio: il cliente paga un compenso al professionista il giorno 30/12/2024 e verserà la ritenuta in riferimento al periodo d'imposta 2024; il professionista, anche se dovesse incassare l'importo nel gennaio 2025, imputerà tale compenso al periodo d'imposta 2024.
- In tema di non tassazione in capo al professionista dei rimborsi spese (es. spese di viaggio e trasporto, vitto e alloggio), viene stabilito che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Attualmente, invece, sono irrilevanti (e quindi non tassati) solamente i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, mentre concorrono alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della prestazione. Una conseguenza di tale novità è la seguente: i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esercizio della professione, non concorrendo più alla formazione del reddito, comporteranno l'inapplicabilità della ritenuta (su tali importi) da parte del committente e l'indeducibilità, dei costi rimborsati, per il professionista. Questa novità entrerà in vigore con il periodo d'imposta 2025.
- Per quanto riguarda le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straord. degli immobili, esse saranno deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi. In caso di immobili a uso promiscuo, tenendo fermo tale arco temporale, la misura di deducibilità scende al 50%. Per le spese di manutenzione ordinaria, invece, è prevista la deducibilità nell'esercizio di sostenimento (50% per gli immobili a uso promiscuo), secondo le regole generali. Questa novità è in vigore a partire dal periodo d'imposta 2024.
- In riferimento all'ammortamento dei beni mobili strumentali, vengono introdotte due nuove disposizioni:
 - la riduzione alla metà, nel primo periodo d'imposta, della quota di ammortamento deducibile;
 - la deducibilità del costo residuo del bene, che non sia ancora completamente ammortizzato, nel caso venga eliminato dall'attività.Questa novità è in vigore a partire dal periodo d'imposta 2024.

Patente a crediti nei cantieri edili - sanzioni e allontanamento dal cantiere per chi è privo di patente

Si segnala una Nota⁶ pubblicata il 09/12/2024 da parte dell'Ispettorato del Lavoro nella quale vengono descritte alcune indicazioni operative relative alle imprese/lavoratori autonomi che operano nel cantiere senza patente o con patente con meno di 15 crediti. In particolare:

- L'impresa o il lavoratore autonomo che vengono trovati, dal personale ispettivo, non muniti di patente a punti oppure con patente con meno di 15 crediti, potranno essere allontanati dal cantiere;

⁵ restano escluse dall'obbligo di sottoscrizione della polizza le imprese agricole, per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021

⁶ Scaricabile al link <https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/12/inlavoro.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0009326.09-12-2024.pdf>

- La sanzione amministrativa, applicata ai soggetti di cui al punto precedente, è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro; l’Ispettorato specifica che il valore dei lavori (su cui calcolare il 10%) riguarda il singolo contratto di appalto o subappalto sottoscritto dal soggetto senza patente o con meno di 15 crediti (considerando anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente), e non quindi il valore della totalità dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
- Nel caso in cui la sanzione applicata sia il minimo di € 6.000, la stessa sarà pari a 2.000 euro, ossia un terzo del massimo (o della misura fissa), come riportato dall’art. 16 della L. 689/81.
- A seguito del rilevamento della mancanza di patente o di crediti inferiori a 15, vi sarà come conseguenza per il trasgressore, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi nonché l’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile senza patente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.
- L’Ispettorato ribadisce poi che, qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA oppure con punteggio inferiore ai 15 crediti⁷, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

Registro del Titolare effettivo – aggiornamento: sospensione di tutti gli adempimenti

Si segnala che, dopo che il Consiglio di Stato si era rivolto alla Corte di Giustizia Europea per chiedere un giudizio in merito alle comunicazioni del titolare effettivo⁸, la stessa Corte di Giustizia in data 06/12 ha rigettato l’istanza di trattazione accelerata delle questioni poste dal predetto Consiglio di Stato sul tema; ciò significa che le tempistiche di pronunciamiento della Corte Europea saranno di molto allungate, probabilmente verso la fine del 2026.

Nel frattempo, in data 29/11/2024, Unioncamere ha inviato una comunicazione alle Camere di commercio, dopo aver sentito i ministeri dell’Economia e delle Imprese e del made in Italy, disponendo che dopo le ordinanze del Consiglio di Stato del 15 ottobre scorso, tali decisioni del Consiglio di Stato devono essere interpretate come una sospensione vera e propria dei seguenti adempimenti:

- a) l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo
- b) l’irrogazione delle sanzioni connesse
- c) le verifiche a campione da parte degli Uffici sulle dichiarazioni rese
- d) l’accesso ai dati relativi sul sito del Registro del Titolare Effettivo

Da quanto sopra, deriva quindi la sospensione di tutti gli adempimenti relativi al Titolare Effettivo (prima comunicazione, conferma dei dati, comunicazione di eventuali variazioni, ecc.), fino a che non si pronuncerà la Corte di Giustizia e, successivamente, il Consiglio di Stato. Considerato inoltre che nel 2027 entrerà in vigore la VI^a direttiva, con cui cambieranno anche le regole del Registro europeo, è molto probabile che le procedure relative alle comunicazioni al Registro del Titolare Effettivo non riprenderanno il loro corso, se non con la nuova Direttiva, e quindi con nuove regole, nel 2027.

Approvazione del DDL “concorrenza” il 12/12/2024 – proroga dell’utilizzo dei “dehors” da parte dei pubblici esercizi

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge governativo per la concorrenza. Si segnala, tra le novità, la proroga delle autorizzazioni e delle concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico ad oggi in vigore (cosiddetti “dehors”), fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Fissato il tasso di interesse legale per il 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/12, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che **fissa al 2%** in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il saggio degli interessi legali. Il tasso attuale, in vigore fino a fine 2024, è invece del 2,5%.

⁷ L’Ispettorato sottolinea che il committente o il responsabile dei lavori devono effettuare tale verifica al momento dell’affidamento dei lavori; se infatti, successivamente all’affidamento, la patente venisse meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15, la sanzione (da euro 711,92 ad euro 2.562,91) non verrebbe applicata.

⁸ Si veda la nostra precedente informativa n. 17/2024

Anticipazione della nuova legge di bilancio 2025 (non ancora approvata): deducibilità delle spese di trasferta dei dipendenti e dei professionisti, e delle spese di rappresentanza, solo se pagate usando mezzi tracciati⁹

Si segnala che la nuova legge di Bilancio (attualmente all'esame del Parlamento e quindi non ancora approvata), prevede alcune modifiche in relazione:

- alla deducibilità (e alla relativa non tassabilità in capo ai dipendenti) delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto¹⁰ dei dipendenti in trasferta fuori dal territorio comunale della sede di lavoro del dipendente, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili;
- alla deducibilità delle spese di trasporto dei dipendenti in trasferta all'interno del territorio comunale¹¹: la modifica introdotta dalla legge di Bilancio prevede che, ai fini dell'esenzione del rimborso delle spese di trasporto, non sarà più richiesto fornire una documentazione dettagliata proveniente dal vettore e quindi le spese potranno essere comprovate e documentate dal dipendente in altro modo. Anche in tal caso, i pagamenti dei servizi degli autoservizi pubblici non di linea, dovranno essere effettuati mediante sistemi di pagamento tracciabili;
- alla deducibilità delle spese dei lavoratori autonomi/professionisti, per prestazioni alberghiere, somministrazione di pasti, trasporti effettuati tramite taxi o NCC, qualora analiticamente addebitate al cliente, e dei rimborsi per trasferte, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili;
- alla deducibilità, da parte delle società, delle spese di rappresentanza, a condizione che il pagamento sia eseguito con sistemi di pagamento tracciati.

Le aziende dovranno quindi, alternativamente, mettere a disposizione dei dipendenti delle carte di credito aziendali per pagare le spese di trasferta oppure carte personali assegnate ai dipendenti (con addebito sul conto del dipendente, il quale verrà opportunamente rimborsato dall'azienda), che possono essere specificamente dedicate alle spese di trasferta. Una terza possibilità è di far pagare il dipendente con la propria carta di credito, il quale dovrà poi consegnare al datore di lavoro i documenti che attestino la spesa e la ricevuta del Pos; successivamente vi sarà il rimborso del dipendente.

Se invece le spese venissero pagate in contanti, non sarebbero deducibili ai fini IRES, IRPEF e IRAP, con conseguente penalizzazione fiscale dell'azienda; sarebbero inoltre tassabili in capo al lavoratore nel momento in cui quest'ultimo fosse rimborsato per aver anticipato la spesa.

Tali novità dovrebbero entrare in vigore già dal 01/01/2025 con la pubblicazione in G.U. della legge di Bilancio, in approvazione a fine anno.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁹ Esempi di metodi di pagamento tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito, di debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari, App di pagamento tramite smartphone ed il Telepass

¹⁰ Le spese di viaggio e trasporto in esame sono quelle relative ai mezzi pubblici non di linea, come taxi e veicoli in noleggio con conducente (NCC)

¹¹ Ricordiamo che la norma attuale, per le spese sostenute nelle trasferte all'interno del Comune, consente la sola deducibilità delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore